



CITTÀ DI FIESOLE

Città Metropolitana di Firenze

ORDINANZA N. 2 del 07/01/2019

OGGETTO: ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO AI SENSI DELL'ART. 167 DEL D.LGS. 42/04 E AI SENSI DELL'ART. 196 DELLA L.R. 65/2014

Il Responsabile del Dipartimento del DIPARTIMENTO URBANISTICA

Premesso che:

- con l'ordinanza N. 86 del 16/05/2018 è stato ingiunto la demolizione e rimessa in pristino delle opere accertata dal verbale N. 1/2018 del Comando di Polizia Municipale, trasmesso con nota prot. n. 1219 del 17/01/2018, con il quale è veniva accertata, l'esecuzione delle seguenti opere:

"nel terreno identificato catastalmente al Foglio 4 particella 202 al quale si accede da una diramazione della Via dei Bosconi civico 44/E, sono presenti alcuni manufatti:

1. Manufatto in legno di colore verde delle dimensioni di mt. 1,80 x 3,10 x 2,10 (h) con copertura in legno ad unica pendenza. Il manufatto poggia su terra battuta ed è adibito a deposito di fieno;

2. Manufatto con struttura precaria costituita da pali in legno infissi sul terreno e tamponati con telo in plastica verde avente dimensioni di mt. 4 x 4 x 2,20. La struttura poggia su terra battuta. La copertura è anch'essa precariamente realizzata con teli in plastica e pezzi di guaina incatramata. Intorno a detto manufatto è presente una precaria recinzione costituita da paletti in legno di varie dimensioni appoggiati sul terreno ed uniti da rete metallica.

3. Ricovero per cavallo realizzato con pali in legno infissi nel terreno, pancali e con le tamponature laterali costituite da telo ombreggiante verde e pezzi di legno, in aderenza è presente una tettoia sorretta da pali in legno anch'essi infissi a terra e telo in plastica. Le misure sono mt. 3 x 3 x 2,50 (h).

Su tutto il terreno è presente una notevole quantità di materiale di vario genere (pezzi di rete, attrezzi, legname tavoli, sedie ecc.) e su una parte della recinzione posta al confine di proprietà sulla pubblica via è presente un telo ombreggiante di colore verde".

- con il citato verbale n. 1/2018, veniva individuato quale soggetto responsabile delle opere il Sig. Chillemi Antonino Salvatore (c.f. CHLNTN54H181215H), in qualità di costruttore e proprietario del terreno come sopra individuato;

dato atto che:

- l'ordinanza è stata notificata tramite raccomandata a/r, per compiuta giacenza;
- che scaduti i termini assegnati nell'ordinanza N. 86 del 16/05/2018, il Comando di Polizia Municipale, con nota prot. n. 27062 del 13/11/2018, accertava la mancata ottemperanza all'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino sopra richiamata;
- che nell'ambito dell'accertamento dell'area di sedime da acquisire, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 196 della l.r. 65/2014, è emerso che la particella N. 202 del foglio di mappa n. 4 è intestata anche alla Sig.ra Vastola Adelina in qualità di usufruttuaria, e a Chillemi Daniele e Chillemi Davide, i quali di nudi proprietari;

ritenuto quindi necessario ingiungere anche ai restanti possessori dell'area interessata una nuova ordinanza di demolizione, per poter provvedere alla demolizione e rimessa in pristino anche ai restanti proprietari dell'area, prima di poter procedere all'acquisizione di diritto gratuita al patrimonio del Comune dei beni e dell'area di sedime, come previsto dal comma 3 dell'art. 196 della l.r. 65/2014;

accertato che:

- l'area oggetto dell'intervento è riconosciuta quale bene paesaggistico, ai sensi dell'art. 136, co. 1 lett. c) e d) del D.Lgs 42/2004 (D.M. 6/11/1961, - G.U. 291-1961 - *"Valle del Mugnone nell'ambito dei comuni di Fiesole, Vaglia e Firenze"*) e ai sensi dell'art. 142 co. 2 lett. g) del medesimo D.Lgs. 42/2004 (*"foreste e boschi"*);

- l'area oggetto dell'intervento ricade altresì fra quelle soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;

considerato che:

- l'intervento posto in essere, così come descritto nel menzionato verbale n. 1/2018 del Comando di Polizia Municipale, in quanto finalizzato alla realizzazione di alcuni manufatti e delle relative opere connesse, comportanti una trasformazione permanente del suolo inedificato, si configuri come un intervento di nuova edificazione ai sensi dell'art. 134 c. 1 lett. a) della L.R. 65/2014;
- la configurazione materiale dei manufatti oggetto di accertamento, costituiti prevalentemente da materiale ligneo, teli in plastica e guaina catramata non può ritenersi rilevante al fine di ritenere sottratta al preventivo permesso di costruire la realizzazione delle opere oggetto di contestazione, in quanto, come confermato da costante giurisprudenza, la natura precaria delle opere edilizie deve ricollegarsi all'intrinseca destinazione materiale dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, comunque contingente e limitato nel tempo, non accertato né provato nel caso concreto;
- l'intervento, oltreché privo del permesso a costruire, risulta inoltre realizzato in assenza della presupposta autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 nonché in assenza della prescritta autorizzazione necessaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 96 c. 1 e 101 c. 1 del D.P.G.R. 48/r/2003 recante *"Regolamento Forestale della Toscana"*;

ritenuto pertanto che:

- gli interventi posti in essere, così come complessivamente accertati e descritti, debbano essere considerati unitariamente in quanto costituiti da opere funzionalmente e fisicamente connesse, configuranti complessivamente un insieme sistematico di interventi finalizzati alla formazione di nuovi manufatti e relative sistemazioni esterne a corredo nel terreno identificato al foglio di mappa n. 4 mappale n. 202;
- tali interventi, in quanto determinanti complessivamente una trasformazione permanente dell'area, si configurino una trasformazione urbanistica soggetta a permesso di costruire, ai sensi dell'art. 3 c. 1, lett. e.2) del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 134 c. 1 lett. a) della L.R. 65/2014;
- gli stessi siano quindi sanzionabili ai sensi dell'art. 196 della L.R. 65/2014, *"Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali"*, nonché ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, in quanto privi del presupposto titolo paesaggistico;

Visto il D.P.R. 380/01 e la L.R. n. 65/2014;

Visto il R.D. 3267/1923, la L.R. 39/2000 e il D.P.G.R. 48/R/2003;

Visto il D. Lgs. 42/2004;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto del Comune di Fiesole, e il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 20 del 31.10.2016;

ORDINA

alla Sig.ra Vastola Adelina (c.f. VSTDNL56E48G726R), in qualità di costruttore e proprietario del terreno
al Sig. Chillemi Daniele (c.f. CHLDNL86H09L042E), in qualità di nudo proprietario del terreno;
al Sig. Chillemi Davide (c.f. CHLDVD79L10Z112R), in qualità di nudo proprietario del terreno;

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 167 DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42, E AI SENSI DELL'ART. 196 DELLA L.R. 10 NOVEMBRE 2014, N. 65, LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE SOPRA DESCRITTE, ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA NOTIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, A PROPRIA CURA E SPESE;

CON AVVERTIMENTO CHE

- qualora il responsabile dell'abuso non provvedesse alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 196 della l.r. 65/2014, i beni e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno acquisite al patrimonio del Comune. L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, nel termine di novanta giorni, previa notifica all'interessato, costituirà titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari. L'eventuale area da acquisire, da individuarsi nei limiti della particella 202 del foglio di mappa 4, sarà ricompresa nei limiti fissati dal comma 3 dell'art. 196 della l.r. 65/2014; l'esatta conformazione dell'area stessa, previa effettuazione degli idonei accertamenti tecnici, sarà individuata con successivo atto;

- ai sensi dell'art. 196, c. 4 bis, della l.r. 65/2014 il Comune, constatata l'inottemperanza all'esecuzione della presente ordinanza, irrognerà una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo massimo previsto di € 20.000,00, in quanto l'area ove è stato realizzato l'intervento è sottoposta a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004, e a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923 e, conseguentemente, della L.R. 39/2000;

- che l'esecuzione della rimessa in pristino dovrà avvenire con il conferimento del materiale di risulta presso un impianto autorizzato (D.Lgs. 03.04.2006 n. 152) e durante il ripristino dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti che si renderanno necessari per la tutela della pubblica e privata incolumità della quale si renderanno comunque responsabili gli esecutori dei lavori;

DISPONE

1. la notifica a tutti gli effetti di legge, di copia della presente ordinanza al responsabile, come sopra individuati, presso l'indirizzo di residenza;

2. l'inoltro di copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza e/o per i provvedimenti di competenza, ai seguenti destinatari:

- *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Firenze, Pistoia e Prato* – Palazzo Pitti, piazza Pitti, 1 - Firenze, PEC: mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it;
- Città Metropolitana di Firenze – Via Ginori, 10 - Firenze, PEC: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it
- Corpo di Polizia Municipale, sezione di polizia giudiziaria – sede;
- Dipartimento Affari Generali - Servizio di Segreteria Generale – sede;
- Dipartimento Lavori Pubblici – Servizio Ambiente;

DISPONE ALTRESI'

che l'Ufficio di Polizia Municipale controlli l'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

che, contro il presente atto, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana entro 60 giorni dalla notifica o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Fiesole, 07/01/2019

Il Responsabile del Dipartimento
NESPOLO LUCA

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*